

**Sicilia**

**L.R. 12/05/2010, n. 11**

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.**

**Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.**

TITOLO XV

Disposizioni finanziarie e finali

**Art. 128**

*Trasferimenti annuali in favore di enti (70) (71).*

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione (72).

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa. 3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente (73).

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a (74):

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo (75).

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione (76):

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma (77);

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

- che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

- che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8-quater, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti (78).

8-ter. La Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti (79).

8-quater. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8-ter per la presentazione delle stesse (80).

8-quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8-bis (81).

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

---

(70) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 4 novembre 2011, n. 24, l'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dal presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2012. Vedi, anche, la Circ. reg. 11 aprile 2016.

(71) Vedi, anche, il Decr. reg. 17 settembre 2014 e l'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

(72) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli enti inseriti nell'allegato "1" della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.».

(73) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(74) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(75) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 4 novembre 2011, n. 24. Il testo originario era così formulato: «b) presentare entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine dell'erogazione del saldo. La mancata presentazione del rendiconto nei termini ora indicati comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.».

(76) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

(77) Numero così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

(78) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della medesima legge).

(79) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Vedi, anche, l'art. 1, comma 5, della suddetta legge) e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della medesima legge).

(80) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8-quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.».

(81) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della medesima legge).